



REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA N. 58/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente relatore

Walter Berruti

Giudice

Barbara Pezzilli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sulla richiesta di rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), nel giudizio di responsabilità iscritto al numero **30920** del registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale per la Lombardia, dal signor

Fausto Graffeo, nato a Mattuglie il 17.05.1942, C.F.

GRFFST42E17F060C, residente in Como alla Via Dante Alighieri n. 108,

rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Zoppolato, C.F.

ZPPMZP67L13F205S, e dall'Avv. Alessandro Comparoni, C.F.

CMPLSN71E02E514L, entrambi del Foro di Milano, rispettivamente

con domicilio digitale PEC mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it e

alessandro.comparoni@milano.pecavvocati.it.

Uditi, nell'udienza in camera di consiglio del 25 marzo 2026, con

l'assistenza del Segretario Salvatore Carvelli, l'Avv. Alessandro

Comparoni per la parte istante e il Pubblico ministero Marcella Tomasi.

Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO

Con decreto n. 18/2025, a cui si rimanda per l'esposizione dei fatti di causa, la Sezione ha ammesso Fausto Graffeo alla definizione del giudizio con rito abbreviato, previo parere favorevole espresso dal Procuratore regionale. La Sezione ha quindi assegnato alla parte istante il termine perentorio di trenta giorni per il pagamento della somma di euro 4.527,78 in favore del Comune di Como, fissando l'udienza del 25 marzo 2026 in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 130, comma 7 c.g.c., al fine di accertare il pagamento in questione.

La parte istante ha depositato in Segreteria la documentazione attestante l'avvenuto tempestivo pagamento.

Nell'udienza in camera di consiglio come sopra fissata, il difensore della parte istante ha concluso per la definizione del giudizio in conformità al rito, con compensazione delle spese. Il Pubblico ministero si è associato alla richiesta, ma ha chiesto che controparte sia condannata alle spese del giudizio.

La Sezione prende atto che il convenuto ha provveduto al pagamento della somma determinata dalla Sezione nel termine perentorio a lui assegnato.

Va quindi statuita la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c.

In ordine alla regolazione delle spese, la Sezione, pur rilevando che la giurisprudenza di questa Corte non esprime, sul punto, un orientamento definito, ritiene maggiormente persuasivo l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui non sussistono i presupposti per una pronuncia di compensazione, poiché la fattispecie non rientra in alcuno

	dei casi in cui la stessa è ammessa, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c.	
	Del pari, appare condivisibile l'orientamento secondo cui occorre fare	
	ricorso al principio della soccombenza virtuale (in tal senso, si veda	
	Sezione terza centrale d'appello, n. 104/2018).	
	Nella specie, si ritiene che sussistano sufficienti motivi per ritenere	
	fondato l'assunto del Pubblico ministero, alla luce delle risultanze delle	
	indagini da lui esperite e tenuto conto dello sviluppo della vicenda che	
	ha dato origine al danno indiretto subito dal Comune di Como (si	
	vedano, in particolare, le considerazioni svolte nella sentenza del TAR	
	Lombardia di Milano n. 917/2013, allegato n. 16 alla citazione, in	
	relazione alla palese illegittimità degli atti emessi dall'amministrazione	
	comunale di Como, di cui anche il convenuto, sia pure con un ruolo	
	minore rispetto all'altro convenuto nel medesimo giudizio, si è reso	
	compartecipe, se non con dolo, quanto meno con colpa grave).	
	Per quanto detto, il convenuto va quindi condannato alle spese del	
	presente giudizio, come liquidate in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia,	
	definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio n. 30920,	
	instaurato nei confronti di Fausto Graffeo, ai sensi dell'art. 130, comma	
	8, del Codice di Giustizia Contabile.	
	Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, che	
	vengono quantificate nell'importo complessivo di euro 85,10 (diconsi	
	euro ottantacinque/10).	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.	

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/03/2026

Il Direttore di Segreteria

Salvatore Carvelli

Firmato digitalmente